Firmato digitalmente da

**Mario Guarente**

CN = Mario Guarente
C = IT

# COMUNE DI POTENZA

## *Unità di Direzione "Polizia Locale"*

**OGGETTO: Aggiornamento importi spese di accertamento e notificazione per violazioni alle norme del Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi.**

## *Relazione istruttoria/illustrativa*

**PREMESSO che:**

- l'art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 Codice della Strada prevede che "*Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale*";
- l'art. 14 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "*... per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti*";
- la Legge 20/11/1982 n° 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" prevede, altresì, l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale;
- l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n° 285/92, prescrive "*Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.*";
- il comma 4 del su richiamato articolo 201 prevede che "*Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.*";
- analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel Codice della Strada;

**PRESO ATTO** che, a partire dal 27/06/2022, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nella Delibera 171/22/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono variate le condizioni economiche di alcuni servizi di posta raccomandata resi da Poste Italiane;

**CONSIDERATO** che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario), deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per RACCOMANDATA A.R. l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.);
- la Legge n. 31 del 28/2/2008, in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari, prevedendo che in tutti i casi in cui

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una RACCOMANDATA (comunicazione di avvenuta notifica C.A.N.);

- Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto (RACCOMANDATA A.R. con costo attuale di € 6,80), applica attualmente:
  - in caso di comunicazione dell'avviso di deposito (C.A.D.) con raccomandata A.R. la tariffa di € 6,50;
  - in caso di comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.) la tariffa di € 5,40;

**DATO ATTO** che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell'art. 201 del CdS, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

**RILEVATA** la peculiarità della procedura di addebito al destinatario di una sanzione amministrativa di questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

**CONSIDERATO** che per il 30% (circa) degli atti oggetto di notifica è necessaria l'emissione della seconda raccomandata, C.A.D. o C.A.N. e che detta percentuale è stata desunta anche in funzione della valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione del D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013, e della correlata nota del Ministero dell'Interno del 07/10/2013 n. 300/A/7554/13/101/20/21/1 relativa all'ambito di applicazione dell'articolo 202 del CdS agli accertamenti di violazione alle norme sulla circolazione stradale (*cd. preavvisi*), recanti una diminuzione della percentuale degli atti oggetto di notifica con emissione della seconda raccomandata, C.A.D. o C.A.N., rispetto al periodo antecedente all'entrata in vigore di dette norme;

**CONSIDERATO**, altresì, che tale prassi si è rivelata nel tempo poco funzionale in quanto, nonostante le spiegazioni sull'utilizzo dei bollettini postali allegati al verbale di contestazione, non pochi cittadini si sono trovati in difficoltà nell'individuare il giusto pagamento, ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a richiedere il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena l'iscrizione a ruolo del verbale, con un aggravio procedimentale non di poco conto;

**RAVVISATA** pertanto l'inopportunità di allegare più bollettini di CCP agli atti oggetto di notifica, oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata, ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di C/C postale consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti;

**ATTESO** altresì che, in caso di mancato versamento da parte del destinatario dell'atto delle somme eventualmente dovute per l'invio della C.A.N. o della C.A.D., l'art. 12-bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto di dette somme;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra detto, si è reso necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (C.A.D. e C.A.N.), così da semplificare radicalmente sia la procedura di pagamento, consentendo al cittadino di utilizzare un solo bollettino di CCP, che la procedura di gestione per l'Amministrazione, altrimenti costretta ad attivare il procedimento di recupero del credito, con spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare ed ulteriori incombenze amministrative;

**DATO ATTO**, che con determinazione del dirigente dell'U.D. Polizia Locale n.120 del 31/08/2021 è stato aggiudicato il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei verbali, e che ciò avviene mediante addebito delle spese sul conto SMA attivato presso l'ufficio postale di Bologna;

**PRESO ATTO** che Poste Italiane, **a far data dal 27 giugno 2022**, ha modificato le condizioni contrattuali relative alle spese di invio delle raccomandate A.G. in base a contratti di durata, quali SMA (c.d. spedizioni di clienti contrattualizzati), prevedendo una tariffa forfettaria (comprensiva

dei costi relativi ad eventuali CAN e CAD) di € **10,55** per singolo verbale, ridotti a **10,15** in caso di spedizioni massive attraverso i Centri Business;

**CONSIDERATO,** inoltre, che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra si è detto, vanno annoverate le spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali, copie ufficio, distinte postali, modulistica integrativa, documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione, tanto per le violazioni al Codice della Strada che per le altre violazioni di competenza del Comando di Polizia Locale;

**TENUTO CONTO** altresì dei costi di abbonamento relativi alla consultazione delle banche dati in uso alla Polizia locale (ACI-P.R.A. e D.T.T.), i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 06.04.2017;

**CONSIDERATO** che, in virtù del costante incremento annuo dei costi generali sulla base degli indici ISTAT, dell'aumento delle spese di gestione del servizio e delle modifiche apportate dalla L. 31/2008 – art 36, commi 2 quarter e 2 quinquies, al sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale, si impone un aggiornamento della sopra citata quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico di ciascun soggetto responsabile a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale;

**RICHIAMATI** i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

**RITENUTO** altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, distinto per procedimento, stante i diversi costi da sostenere:

A. **procedimento sanzionatorio Codice della Strada;**
B. **procedimento sanzionatorio Legge n. 689/81 (materie diverse dal Codice della Strada o relative ad ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale);**

**RILEVATO** dall'analisi dei costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra rappresentato, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano così rideterminabili:

**tabella A. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CODICE DELLA STRADA**

Importo da addebitare, oltre spese per rinotifica:

| | | |
|---|---|---|
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale – spese postali** | **€ 10,55** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo del servizio postale, comprensivo della quota forfettaria relativa all'eventuale emissione di C.A.N. e C.A.D. |
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale (spedizioni massive attraverso i Centri Business) – spese postali** | **€ 10,15** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo del servizio postale, comprensivo della quota forfettaria relativa all'eventuale emissione di C.A.N. e C.A.D. |
| **Notifica effettuata dal Servizio Notifiche di altro Ente** | **€ 11,83** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo servizio notifiche di comune diverso da Potenza, di cui € 5,88 per rimborso all'Ente ed € 5,95 per le spese d'invio dell'atto al comune tramite raccomandata A.R. |
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale, tramite il servizio di stampa, imbustamento e spedizione effettuato dalla società esterna – spese amministrative.** | **€ 3,75** | Rimborso delle spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (spese di cancelleria e materiale cartaceo, toner, noleggio strumentazione ed apparecchiature per il rilevamento delle violazioni), delle copie ufficio, per la modulistica integrativa, per la documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione, nonché dei costi |

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

| | | |
|---|---|---|
| | | relativi alle visure presso gli archivi informatizzati del D.D.T. o ACI-PRA |
| **Comunicazione inviata dalla Polizia Locale ai soggetti di cui all'art. 196 del Codice della Strada** | **€ 1,00** | Rimborso delle spese per l'eventuale ulteriore comunicazione trasmessa dall'Ente per permettere al trasgressore/solidale di estinguere l'obbligazione, evitando gli ulteriori oneri correlati all'attività di riscossione coattiva. |
| **Rinotifiche a mezzo Servizio Notifiche dell'Ente** | **€ 1,00** | Rimborso delle spese aggiuntive per rinotifica. Nel caso in cui si realizzino le condizioni di cui all'art. 386 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, le spese di cui sopra devono essere previste per ogni notifica effettuata. |

**tabella B. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO LEGGE N. 689/81**
**(materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale)**
Importo da addebitare, oltre spese per rinotifica:

| | | |
|---|---|---|
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale – spese postali** | **€ 10,55** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo del servizio postale, comprensivo della quota forfettaria relativa all'eventuale emissione di C.A.N. e C.A.D. |
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale (spedizioni massive attraverso i Centri Business) – spese postali** | **€ 10,15** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo del servizio postale, comprensivo della quota forfettaria relativa all'eventuale emissione di C.A.N. e C.A.D. |
| **Notifica effettuata dal Servizio Notifiche di altro Ente** | **€ 11,83** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo servizio notifiche di comune diverso da Potenza, di cui € 5,88 per rimborso all'Ente ed € 5,95 per le spese d'invio dell'atto al comune tramite raccomandata A.R. |
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale, tramite il servizio di stampa, imbustamento e spedizione effettuato dalla società esterna – spese amministrative.** | **€ 3,75** | Rimborso delle spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (spese di cancelleria e materiale cartaceo, toner), delle copie ufficio, per la modulistica integrativa, per la documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione, nonché dei costi relativi alle visure presso gli archivi informatizzati del D.D.T. o ACI-PRA |
| **Rinotifiche a mezzo Servizio Notifiche dell'Ente** | **€ 1,00** | Rimborso delle spese aggiuntive per rinotifica. Nel caso in cui si realizzino le condizioni di cui all'art. 386 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, le spese di cui sopra devono essere previste per ogni notifica effettuata. |

**VISTO** il vigente Statuto comunale;

**VISTO**, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

***per tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente***

# D E L I B E R A Z I O N E

per i motivi descritti in narrativa ed in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali

1. **DI STABILIRE**, con decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione, che le somme da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento, spese postali per

raccomanda A.R. ed eventuale C.A.D. o C.A.N., sono calcolate come da **tabelle A e B** che di seguito si riportano;

**tabella A. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO CODICE DELLA STRADA**

Importo da addebitare, oltre spese per rinotifica:

| | | |
|---|---|---|
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale – spese postali** | **€ 10,55** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo del servizio postale, comprensivo della quota forfettaria relativa all'eventuale emissione di C.A.N. e C.A.D. |
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale (spedizioni massive attraverso i Centri Business) – spese postali** | **€ 10,15** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo del servizio postale, comprensivo della quota forfettaria relativa all'eventuale emissione di C.A.N. e C.A.D. |
| **Notifica effettuata dal Servizio Notifiche di altro Ente** | **€ 11,83** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo servizio notifiche di comune diverso da Potenza, di cui € 5,88 per rimborso all'Ente ed € 5,95 per le spese d'invio dell'atto al comune tramite raccomandata A.R. |
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale, tramite il servizio di stampa, imbustamento e spedizione effettuato dalla società esterna – spese amministrative.** | **€ 3,75** | Rimborso delle spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (spese di cancelleria e materiale cartaceo, toner, noleggio strumentazione ed apparecchiature per il rilevamento delle violazioni), delle copie ufficio, per la modulistica integrativa, per la documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione, nonché dei costi relativi alle visure presso gli archivi informatizzati del D.D.T. o ACI-PRA. |
| **Comunicazione inviata dalla Polizia Locale ai soggetti di cui all'art. 196 del Codice della Strada** | **€ 1,00** | Rimborso delle spese per l'eventuale ulteriore comunicazione trasmessa dall'Ente per permettere al trasgressore/solidale di estinguere l'obbligazione, evitando gli ulteriori oneri correlati all'attività di riscossione coattiva. |
| **Rinotifiche a mezzo Servizio Notifiche dell'Ente** | **€ 1,00** | Rimborso delle spese aggiuntive per rinotifica. Nel caso in cui si realizzino le condizioni di cui all'art. 386 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, le spese di cui sopra devono essere previste per ogni notifica effettuata. |

**tabella B. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO LEGGE N. 689/81**

**(materie diverse dal Codice della Strada o relative a ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale)**

Importo da addebitare, oltre spese per rinotifica:

| | | |
|---|---|---|
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale – spese postali** | **€ 10,55** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo del servizio postale, comprensivo della quota forfettaria relativa all'eventuale emissione di C.A.N. e C.A.D. |
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale (spedizioni massive attraverso i Centri Business) – spese postali** | **€ 10,15** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo del servizio postale, comprensivo della quota forfettaria relativa all'eventuale emissione di C.A.N. e C.A.D. |
| **Notifica effettuata dal Servizio Notifiche di altro Ente** | **€ 11,83** | Rimborso spese di notifica del verbale a mezzo servizio notifiche di comune diverso da Potenza, di cui € 5,88 per rimborso all'Ente ed € 5,95 per le spese d'invio dell'atto al comune tramite raccomandata A.R. |
| **Notifica effettuata a mezzo del servizio postale, tramite il servizio di stampa, imbustamento e spedizione effettuato dalla società esterna – spese amministrative.** | **€ 3,75** | Rimborso delle spese di ammortamento delle strumentazioni necessarie per la produzione di verbali (spese di cancelleria e materiale cartaceo, toner), delle copie ufficio, per la modulistica integrativa, per la documentazione fotografica per alcuni tipi di violazione, nonché dei costi relativi alle visure presso gli archivi informatizzati del D.D.T. o ACI-PRA. |

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

| | | |
|---|---|---|
| **Rinotifiche a mezzo Servizio Notifiche dell'Ente** | **€ 1,00** | Rimborso delle spese aggiuntive per rinotifica. Nel caso in cui si realizzino le condizioni di cui all'art. 386 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, le spese di cui sopra devono essere previste per ogni notifica effettuata. |

2. **DI DARE ATTO** che la riscossione di quanto dovuto a titolo di recupero delle spese complessive d'accertamento/procedimento, spese postali per raccomandata A.R. ed eventuale C.A.D. o C.A.N., relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, avverrà contestualmente alla riscossione degli importi riferiti alle sanzioni amministrative;

3. **DI REVOCARE** ogni precedente atto assunto in merito in contrasto con la presente deliberazione;

4. **DI DISPORRE** che il dirigente dell'U.D. "Polizia Locale" ponga in essere tutte le procedure amministrative previste per il definitivo concretizzarsi di quanto deliberato;

***Data: 15 settembre 2022***

**IL SINDACO**
***- Mario GUARENTE -***
Firmato digitalmente da
**Mario Guarente**
CN = Mario Guarente
C = IT

**IL DIRIGENTE *ad interim***
***- Dr. Claudio Antonio MAURO -***
MAURO CLAUDIO ANTONIO
2022.09.15 09:56:04
CN=MAURO CLAUDIO ANTONIO
C=IT
2.5.4.4=MAURO
2.5.4.42=CLAUDIO ANTONIO
RSA/2048 bits

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: **favorevole.**

Potenza, *15 settembre 2022*

**IL DIRIGENTE ad interim**
***- Dr. Claudio Antonio MAURO -***
MAURO CLAUDIO ANTONIO
2022.09.15 09:56:59
CN=MAURO CLAUDIO ANTONIO
C=IT
2.5.4.4=MAURO
2.5.4.42=CLAUDIO ANTONIO
RSA/2048 bits

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere: favorevole.**

Potenza,

**IL DIRIGENTE**
**U.D. BILANCIO E PARTECIPATE**
**- Dr. Vito DI LASCIO**
DI LASCIO VITO
2022.09.18 12:38:56
CN=DI LASCIO VITO
C=IT
2.5.4.4=DI LASCIO
2.5.4.42=VITO